



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 11/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 11 novembre 2014, n. 364

L.R. 11/2001 e ss. mm. ii., DGR 304/2006 - PSR 2007-2013 - Misura 311, Azione 5. Progetto di installazione ed esercizio di un cogeneratore di potenza elettrica di 249 KW nel Comune Crispiano, in località "Masseria del Duca". - Proponente: Società Agricola F.Ili Cassese. Valutazione di Incidenza. ID_5047.

L'anno 2014 addì 11 del mese di novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota del 03.09.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_7854 del 08.09.2014 del Servizio Ecologia, la Società Agricola F.Ili Cassese presentava formale istanza di Valutazione di Incidenza (fase di screening - livello I) relativa all'installazione ed esercizio di un cogeneratore di potenza pari a 249 MW nel Comune di Crispiano, in località "Masseria del Duca", finanziato con fondi FEASR nell'ambito del PSR 2007 - 2013, Misura 311, az. 5.;

con nota prot. AOO_089_9084 del 13.10.2014, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS invitava la società proponente a voler trasmettere tutta la documentazione alla Provincia di Taranto, in qualità di Ente di Gestione provvisoria del parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" e all'Autorità di Bacino della Puglia, al fine di acquisire i rispettivi pareri di competenza;

con nota del 31.10.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_10361 del 06.11.2014 del Servizio Ecologia la società proponente, nel chiedere la conclusione del procedimento di Valutazione di Incidenza, trasmetteva, in allegato alla medesima, il parere della Provincia di Taranto (proprio prot. n. 19574/2010), quale Ente di gestione del "Parco delle Gravine", espresso in occasione della richiesta da parte del proponente del nulla osta di competenza in merito alla realizzazione dell'intero impianto di cogenerazione alimentato a biogas. In tale parere, la Provincia evidenziava che l'ubicazione del progetto con i relativi interventi risulta essere esterna al perimetro dell'area Parco e, pertanto, non competente al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 11 della L.R. 18/2005;

Rilevato che:

l'intervento proposto riguarda il potenziamento di un impianto a biogas esistente presso il complesso della "Masseria del Duca" della Società Agricola F.Ili Cassese, operante in assetto cogenerativo, mediante l'installazione di un cogeneratore avente una potenza elettrica pari a 249 KW ("Relazione Tecnica");

l'impianto di cogenerazione a biogas è già in esercizio per una potenza elettrica di 249 KW autorizzato

in DIA del 25.02.2010 dal Comune di Crispiano (“Relazione Tecnica”);

l'intervento in progetto consiste nella sola installazione di un secondo cogeneratore all'interno dello stesso locale, ove già posizionato il cogeneratore già autorizzato e in esercizio, predisposto alla scopo in fase di prima realizzazione per dimensioni e dotazioni tecnico-impiantistiche, elevando la potenza complessiva dell'impianto a 498 KW (“Relazione Tecnica”);

Locale di cogenerazione con predisposizione installazione nuovo cogeneratore (cfr. “Documentazione Fotografica”).

considerato che:

in conformità al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR - adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013), l'area di intervento ricade in:

- Ambito Territoriale: “Murgia dei trulli”
- Figura Territoriale: “I boschi di fragno”
- UCP: Siti di rilevanza naturalistica (SIC IT9130005 “Murgia di SUD-EST”);

in conformità al PUTT/P l'area di intervento ricade in:

- ATE: Ambito di valore “B”;
- ATD: Oasi di protezione
- Segnalazione Architettoniche: “Masseria Monti del Duca”

Verificato che:

- l'intervento proposto non ricade all'interno dell'area parco “Parco delle Gravine” in quanto l'installazione del cogeneratore avverrà all'interno di un locale già esistente dell'impianto a biogas in esercizio, e, pertanto, non necessita di nulla osta alla realizzazione dell'opera da parte della Provincia di Taranto in qualità di Ente gestore;
- l'intervento proposto non interferisce con reticoli superficiali e aree perimetrare dal P.A.I., e, pertanto, non necessita di valutazione da parte dell'Adb Puglia;

considerato che:

il SIC IT9130005 “Murgia di SUD-EST”, all'interno del quale ricade l'intervento proposto, è caratterizzato secondo la relativa scheda Bioitaly da “Aree boschive con prevalenza di querceti a Quercus trojana in buone condizioni vegetazionali con presenza di aree boschive sempreverdi (leccio) ed esempi di vegetazione a Ostrja e Carpinus. Inoltre vi è la presenza di Quercus virgiliana”.

Sono presenti i seguenti “Habitat” naturali e “Specie” di interesse comunitario:

- Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-brachypodietea),
- Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Testudo hermanni; Bombina variegata.
- Melanargia arge

rilevato che:

- l'installazione di un cogeneratore “gemello” rispetto a quello esistente, all'interno del locale già esistente e appositamente predisposto, servirà ad ottimizzare il funzionamento dell'impianto a biogas già esistente, evitando dispersioni in parte del biogas prodotto (“Valutazione di Incidenza Ambientale - Screening livello I);
- pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC IT9130005 “Murgia di SUD-EST”, l'intervento proposto non determina incidenze negative sugli “Habitat” e “Specie” di interesse comunitario, in quanto il cogeneratore da installare sarà parte integrante dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas già realizzato e in esercizio, a condizione che

vengano messe in essere le seguenti prescrizioni e mitigazioni:

- monitoraggio continuo delle emissioni in atmosfera, al fine di verificare eventuali superamenti dei valori limite previste dalla normativa di settore vigente;
- in caso di superamento dei valori limite siano adottate opportune misure di riduzione delle emissioni al fine di consentire un rientro delle stesse nei valori limiti previsti dalla normativa di settore vigente;
- siano adottate opportune misure di mitigazione del rumore prodotto dal cogeneratore in fase di esercizio.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss. mm. ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia

VISTO l'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della L.R. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata (ex D.G.R. del 14 marzo 2006 n. 304) relativa all'installazione di un cogeneratore della potenza pari a 249 KW e dei relativi apparati tecnici, a servizio dell'impianto di cogenerazione a biogas già in esercizio, presso la “Masseria del Duca” di proprietà della Società Agricola F.Ili Cassese s.s., a condizione che siano poste in essere le prescrizioni e mitigazioni riportate in narrativa;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. relativamente alla sola Valutazione di Incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;

- il presente provvedimento si riferisce unicamente alla Valutazione di Incidenza - screening (livello I) del progetto proposto e, pertanto, non sostituisce ogni altro prescritto nulla osta, parere, autorizzazione, permesso, valutazione, licenza o altro secondo la specifica normativa di riferimento non di competenza di questa Autorità, nonché diritti di terzi;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia al soggetto proponente;

- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della Misura 311 - Autorità di Gestione de PSR, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), alla Provincia di Taranto, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità) e al Comune di Crispiano;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla

Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
